

RG. 24761/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall.

Il Giudice Onorario dott.ssa Laura Maria Rivello
a scioglimento della riserva assunta in data 21.4.2015
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti e le rispettive istanze istruttorie;
Ritenuto opportuno rinviare ogni provvedimento in ordine alla richiesta ordinanza ex art. 186 bis
cpc avanzata dalla Banca convenuta successivamente all'esito dell'esperenda CTU;
Ritenuta la necessità e la rilevanza di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sui contratti
di conto corrente, accessori, di affidamento e correlati;

Nomina CTU la Dott. **IL CASO** e fissa per il giuramento l'udienza del **10 maggio**
2016, ore 9,30, nella quale verrà formulato il quesito, in contraddittorio fra le parti, sulla base della
seguinte bozza:

"Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art.
198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti
di dare e avere tra le parti, ricalcoli il saldo per ogni singolo conto corrente, ordinario e/o
accessorio, richiamati in atti, attenendosi ai seguenti criteri:

1) ricognizione dei rapporti oggetto di indagine

1.1) in generale

Per ogni conto il C.T.U. indichi: 1) la data di accensione; 2) la data di chiusura e il relativo saldo di
estinzione; per i rapporti ancora aperti, indichi l'ultimo saldo contabile rinvenuto nella
documentazione agli atti; 3) le principali e rilevanti condizioni economiche del c/c e dell'apertura
di credito sullo stesso appoggiata (su conto principale) o della linea di credito (su conto accessorio)
e la loro variazione nel tempo, quali senza pretesa di completezza: tassi di interesse; c.m.s. e criteri
di applicazione; spese e commissioni; periodicità della capitalizzazione di interessi; 4) i periodi
coperti dagli e/c versati in atti da ambo le parti.



1.2) estratti incompleti- in generale

Il C.T.U. segnali gli e/c mancanti e assuma come saldo iniziale dell'e/c successivo al "buco" il saldo finale dell'e/c precedente. In mancanza di e/c anteriori al "buco" azzeri il saldo iniziale risultante dal primo e/c disponibile.

2) interessi

2.1) clausola "uso piazza" su contratto anteriore all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino alla conclusione di nuovo contratto (di c/c o apertura di credito in c/c) che soddisfi il requisito di determinatezza della misura del saggio di interessi.

Non vale all'effetto la mera comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi perché in primis essa non s'è riservata per iscritto in contratto lo jus variandi e l'art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 113 T.U. bancario), non retroattivo, s'applica solo a condizione che nel contratto sia convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi.

2.2) clausola "uso piazza" su contratto successivo all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando i tassi di sostituzione previsti dall'art. 5 legge 17.2.1992 n. 154 (poi art. 117 co. 7 T.U. bancario), intendendo per operazioni "attive" (tasso minimo) quelle di impiego e "passive" (tasso massimo) quelle di raccolta.

Il conteggio secondo tale criterio deve farsi fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, a condizione che il contratto preveda la facoltà di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario) e in mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo (di c/c o apertura di credito in c/c).

2.3) interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario)

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso di interesse debitori previsto nel contratto e/o variazione (distinguendo se del caso tra il tasso "nei limiti del fido", quello "per ulteriore utilizzo" e quello di scoperto extrafido) vigente anno per anno (o frazione).

3) saldi per valuta

Nel conteggio degli interessi debitori non si fa luogo ad alcuna rettifica dei saldi per valuta risultanti dall'e/c, poiché la materia rientra nell'autonomia negoziale delle parti, come è



indirettamente comprovato dalle norme imperative che di tempo in tempo hanno ristretto i margini tra versamento/prelievo e saldo per valuta (art. 120 T.U. bancario; art. 2 d.l. 1.7.2009 n. 78). Il cliente non s'è specificamente doluto della violazione di tali norme, né risulta aver impugnato tempestivamente e specificamente le registrazioni su conto delle valute.

4) *capitalizzazione trimestrale degli interessi:*

4.1) su contratto anteriore alla delibera CICR 9.2.2000

Il ricalcolo deve farsi eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del rapporto fino a nuovo contratto (o comunicazione specificamente approvata dal cliente) che preveda la pari periodicità nella chiusura e accredito/addebito di interessi e in difetto fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR).

4.2) c.s. ma con comunicazione alla clientela di adeguamento delle condizioni (art. 7 co. 2 delibera CICR).

Qualora risulti agli atti la comunicazione con cui la banca ha dichiarato di adeguare le condizioni di contratto alla delibera CICR 9.2.2000 prevedendo pari periodicità nelle chiusure, il C.T.U. formuli in via alternativa due distinte ipotesi di liquidazione del saldo:

- come c1);

- con spettanza degli interessi su interessi per il tratto successivo dall'1.7.2000 alla chiusura del conto.

5) *altri addebiti*

5.1) commissione di massimo scoperto anteriore al d.l. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis)

La c.m.s. può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis: 28.6.2009) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154, 118 T.U. bancario: vedi sopra) preveda la c.m.s. e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia: 1) misura percentuale; 2) base di calcolo (ad es. sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso; sulla media del trimestre etc.).

In difetto di queste condizioni, gli addebiti per c.m.s. devono essere stornati dal conteggio.

5.2) spese e altre commissioni (art. 118 co. 4 T.U. bancario)

Le spese devono essere addebitate come da e/c, purché previste nel contratto.



6) *usura*

Il C.T.U. determini per ciascun trimestre il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca:

- seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 e le Istruzioni della Banca d'Italia (agosto 2009) tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni (compresa la c.m.s. da qualificare come "onere"), ad eccezione di imposte e tasse;
- c.s. ma attenendosi alle Istruzioni della Banca di Italia anteriori al 2009 e perciò senza computo ai fini del tasso soglia della c.m.s. (all'epoca rilevata separatamente).

Verifichi a seguire che il TEG rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. trimestrali emessi in base alla legge 7.3.1996 n. 108.

Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile *ratione temporis*, provveda al ricalcolo del debito:

- stornando gli interessi ex art. 1815 co. 2 c.c. se il tasso risulta usurario già al momento della conclusione del contratto (o modifica dello stesso);
- riducendo il tasso contrattuale nei limiti del tasso soglia se il tasso è divenuto usurario in epoca successiva alla conclusione del contratto.

7) *prescrizione della ripetizione di indebito*

L'importo contabilmente a credito del correntista, risultante dal ricalcolo del saldo (c.s.), deve essere ridotto delle somme bensì indebitamente annotate, ma per le quali è prescritta l'azione di ripetizione, ossia è decorso oltre un decennio dalla notifica della citazione (salvi atti interruttivi anteriori).

All'effetto della risposta al quesito si intendono pagate:

- 1) le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione decorrente dalla data medesima;
- 2) le somme annotate a debito e pagate con rimessa successiva con funzione solutoria, ossia:
 - su conto scoperto o affidato, ma in passivo oltre i limiti del fido;
 - a seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza tra il maggiore e il minor fido concesso, in entrambi i casi con prescrizione decorrente dalla data della rimessa solutoria.

Non si intendono pagamenti le rimesse su c/c eseguite a riduzione dell'utilizzo del fido, né quelle che abbiano comportato il passaggio in utile del saldo del c/c affidato.

N.B. Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti

IL CASO.it



conto o dai riassunti scalari), anche se la concessione di credito non sia stata formalizzata per iscritto

8) *saldo finale*

Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra".

Si comunichi.

Torino, 12/02/2016


Avv. Laura Maria Rivello



IL CASO.it

